

REGNO UNITO**Corte Suprema, sentenza del 26 febbraio 2026, nel caso *R v ABJ; R v BDN*,
[2026] UKSC 8, sulla compatibilità della *section 12(1A)* del *Terrorism Act 2000*
con l'art. 10 della CEDU**

27/02/2026

Con la pronuncia in esame, la Corte Suprema del Regno Unito ha affermato la compatibilità della [section 12\(1A\)](#) del *Terrorism Act 2000* con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) (CEDU), escludendo che la disposizione integri un'interferenza sproporzionata rispetto al diritto convenzionale.

La *section 12(1A)*, introdotta nel 2019 dal legislatore britannico nel quadro del rafforzamento della normativa antiterrorismo, sanziona penalmente chi esprima un'opinione o una convinzione favorevole a un'organizzazione proscritta (*proscribed organisation*) ai sensi dello [Schedule 2](#) dell'*Act*, qualora tale condotta sia posta in essere con *recklessness*, vale a dire con la consapevolezza del rischio che l'espressione possa incoraggiare il sostegno all'organizzazione e con l'assunzione ingiustificata di tale rischio.

I ricorsi originano dall'incriminazione di due imputati per dichiarazioni favorevoli nei confronti di Hamas, organizzazione inclusa nell'elenco delle entità bandite. La questione centrale sottoposta al vaglio della Corte Suprema attiene alla verifica della compatibilità della fattispecie di cui alla *section 12(1A)* con l'art. 10 CEDU, segnatamente sotto il profilo della determinatezza dell'elemento oggettivo (l'espressione di un'opinione o convinzione favorevole) e dell'ampiezza di quello soggettivo (la *recklessness*) e, in definitiva, della proporzionalità dell'interferenza rispetto alla libertà di espressione.

Con decisione unanime, la *Supreme Court* ha escluso il contrasto con la Convenzione, osservando che l'art. 10 CEDU configura un diritto qualificato – dunque suscettibile di limitazioni previste dalla legge, che risultino necessarie in una società democratica al perseguimento di uno scopo legittimo – e concludendo che la *section 12(1A)* soddisfa tutti e tre i criteri.

Quanto al requisito della legalità, la Corte ha ritenuto che la disposizione presenti un grado di prevedibilità sufficiente, tale da consentire ai consociati di anticipare – mediante l'ordinaria interpretazione giuridica e, ove necessario, tramite consulenza legale – le conseguenze penali delle proprie condotte (par. 96 della pronuncia). La formulazione normativa non risulterebbe, sotto tale profilo, più indeterminata di quella di altre disposizioni antiterrorismo già reputate dalla giurisprudenza convenzionale compatibili con l'art. 10 (par. 97).

Sotto il profilo del perseguimento di uno scopo legittimo, la Corte ha individuato nel contrasto ai fenomeni di radicalizzazione un obiettivo di primario rilievo (par. 98). La Corte ha valorizzato, in particolare, il contesto storico-politico in cui la *section 12(1A)* è stata introdotta, caratterizzato dalla percezione – corroborata da valutazioni di esperti – della radicalizzazione come minaccia primaria per la sicurezza nazionale (par. 35).

Quanto al requisito della necessità in una società democratica, la Corte ha riconosciuto che le restrizioni fondate sul contenuto della libertà di espressione, specialmente ove incidenti su opinioni politiche, richiedono una giustificazione particolarmente rigorosa (par. 103). Nondimeno, nel caso di specie, tale giustificazione è stata ravvisata nell'esistenza di una "urgente esigenza sociale" ("*pressing social need*") di reprimere manifestazioni pubbliche di sostegno suscettibili di alimentare il consenso verso organizzazioni coinvolte in attività terroristiche. La valutazione del punto di equilibrio tra libertà di espressione ed esigenze di sicurezza nazionale è stata ricondotta a un ambito nel quale spetta un ruolo primario alle autorità politiche democraticamente legittimate, cui deve riconoscersi un margine di apprezzamento particolarmente ampio in materia di contrasto al terrorismo (par. 106).

La Corte ha inoltre sottolineato come l'ambito applicativo della norma sia delimitato al sostegno rivolto a organizzazioni formalmente pros critte all'esito di una procedura legislativamente disciplinata e che ciò implica una previa determinazione governativa e un controllo parlamentare circa il coinvolgimento dell'ente in attività terroristiche (par. 107). Non è incriminata la mera condivisione degli obiettivi politici perseguiti da tali organizzazioni, ma esclusivamente la condotta che, con atteggiamento soggettivo di *recklessness*, si traduca in un incoraggiamento al sostegno dell'organizzazione in quanto tale (par. 109).

Alla luce di tali argomentazioni, la *Supreme Court* ha concluso che, ove risultino provati oltre ogni ragionevole dubbio tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, la condanna ai sensi della *section 12(1A)* dell'*Act* non integra un'interferenza sproporzionata con la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti